

# Tax & Legal News

FOCUS: Il regime transitorio per i dividendi



## SCADENZE FISCALI

---

### FOCUS

---

- IL REGIME TRANSITORIO PER I DIVIDENDI

### NEWS

---

#### BILANCIO

- LO IAS 12 VIENE AGGIORNATO SULLE IMPOSTE DIFFERITE

#### DIRITTO SOCIETARIO

- I RAPPORTI FAMILIARI TRA SINDACO-REVISORE E CONSULENTE MINANO L'INDIPENDENZA
- IL CONFERIMENTO DI BENI IN SOCIETÀ È REVOCABILE SE LEDE I CREDITORI PERSONALI

#### CREDITI DI IMPOSTA

- PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 144/2022 (AIUTI TER)
- SLITTA AL 31 OTTOBRE LA SANATORIA PER I CREDITI DI IMPOSTA

#### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- LA NORMA SUL TRANSFER PRICE NON È UNA CLAUSOLA ANTI ELUSIVA

## SCADENZE FISCALI

---

### 15 ottobre

#### Soggetti Iva

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è stata effettuata l'operazione nonché fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

### 17 ottobre

#### Sostituti di imposta

Versamento ritenute alla fonte su redditi corrisposti nel mese precedente

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

## FOCUS

### IL REGIME TRANSITORIO PER I DIVIDENDI

Le recenti interpretazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate stanno creando un elemento di perplessità nelle scelte delle società che intendono distribuire dividendi ai soci persone fisiche entro il 2022 per beneficiare delle condizioni di maggior favore previste dalle disposizioni transitorie.

Ricordiamo infatti che la legge 205/2017 ha modificato il regime di tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni "qualificate", prevedendo anche (articolo 1 comma 1006) un regime transitorio per le distribuzioni di utili formati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate entro il 31 dicembre 2022.

Più precisamente il comma citato prevede che la regola transitoria si applichi «*alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022*»

Pertanto, il regime di tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche è riassumibile nella seguente tabella.

| Tassazione utili distribuiti a persone fisiche non imprenditori – partecipazioni in società con sede in Italia |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Utili formati fino al 31.12.2007 (delibera distribuzione entro 31.12.2022)                                     | Utili formati dal 01.01.2008 fino al 31.12.2016 (delibera distribuzione entro 31.12.2022) | Utili formati dall'01.01.2017 (delibera distribuzione entro 31.12.2022)           | Utili formati dall'01.01.2018 (e utili pregressi ma con delibera distribuzione post 31.12.2022) |
| Partecipazioni non qualificate: ritenuta 26% a titolo d'imposta  | Partecipazioni non qualificate: ritenuta 26% a titolo d'imposta                           | Partecipazioni non qualificate: ritenuta 26% a titolo d'imposta                   | Partecipazioni qualificate e non qualificate: ritenuta 26% a titolo d'imposta                   |
| Partecipazioni qualificate: tassazione in dichiarazione sul 40% dell'ammontare                                 | Partecipazioni qualificate: tassazione in dichiarazione sul 49,72% dell'ammontare         | Partecipazioni qualificate: tassazione in dichiarazione sul 58,14% dell'ammontare |   |

Seguendo il tenore letterale della norma transitoria, è sempre sembrato che l'unico requisito richiesto per l'applicazione del regime previgente fosse la presenza di una delibera di distribuzione adottata dalla società entro la data del 31 dicembre 2022.

Negli ultimi tempi, tuttavia, è emerso un diverso orientamento dell'Agenzia.

Innanzitutto, in una risposta (non pubblicata) fornita dalla Direzione Centrale Persone Fisiche dell'Agenzia delle entrate in seguito a un interpello presentato da un contribuente, l'Agenzia ha affermato che il regime "transitorio" richiederebbe, come condizione per la sua applicazione, anche

la materiale distribuzione dei dividendi deliberati (quindi l'incasso da parte del socio persona fisica) entro il 31.12.2022, non essendo sufficiente la sola delibera registrata.

Successivamente, è stata resa nota la risposta ufficiale all'Interpello n. 454 del 16 settembre 2022.

In questo documento, le Entrate sostengono che, come chiarito nella risoluzione n. 56/E del 2019, il regime transitorio previsto dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale. Da questa considerazione si arriva alla conclusione secondo cui *“l'individuazione normativa dell'arco temporale di vigenza del regime transitorio e l'applicazione del suddetto principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.*

*Pertanto, nel caso di specie, le riserve di utili distribuite successivamente al 31 dicembre 2022, dovranno essere assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento da parte della società istante ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.”*

È appena il caso di precisare che l'individuazione del periodo transitorio da parte della norma di legge di per sé non sembra giustificare il richiamo al principio di cassa. Questa lettura, inoltre, sembra scontrarsi con il tenore letterale stesso della disposizione di legge.

Su questo punto sarebbe opportuna una riflessione ulteriore da parte dell'Agenzia; in ogni caso, i tempi ristretti invitano a valutare con urgenza la convenienza delle distribuzioni anche alla luce di questa presa di posizione.

## NEWS

### BILANCIO

#### LO IAS 12 VIENE AGGIORNATO SULLE IMPOSTE DIFFERITE

##### Regolamento UE 11 agosto 2022 n. 2022/1392

Il regolamento UE 11.8.2022 n. 2022/1392, intervenendo sul regolamento CE 1126/2008, è intervenuto con alcune modifiche sul principio IAS 12.

La modifica riguarda soprattutto l'obbligo di contabilizzare le imposte differite attive e passive a fronte di fattispecie contabili e fiscali che danno luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali.

Le modifiche si applicano ai bilanci degli esercizi che hanno inizio l'1.1.2023 o in data successiva; è ammessa la possibilità di applicare la novità anche ai bilanci precedenti il 2023.

### DIRITTO SOCIETARIO

#### I RAPPORTI FAMILIARI TRA SINDACO-REVISORE E CONSULENTE MINANO L'INDIPENDENZA

##### Tribunale di Milano, Sentenza del 16 giugno 2022

Una sentenza del Tribunale di Milano ha preso in esame il tema dell'indipendenza di sindaci e revisori di una società di capitali.

Nel caso particolare che è stato esaminato, i giudici hanno concluso per l'assenza di indipendenza dato che il sindaco-revisore di una srl è il padre del principale associato dello studio professionale incaricato dalla società per la consulenza fiscale e la tenuta della contabilità. L'effetto di questa pronuncia è quello di rendere nulla la nomina, e quindi di dichiarare non dovuto il compenso.

Trattandosi però di due distinte figure professionali, le conclusioni raggiunte dal Tribunale di Milano sono state considerate piuttosto restrittive.

#### IL CONFERIMENTO DI BENI IN SOCIETÀ È REVOCABILE SE LEDE I CREDITORI PERSONALI

##### Cassazione, Ordinanza 16.9.2022 n. 27290

Secondo la Corte di Cassazione, è revocabile l'atto con il quale un soggetto, socio ed amministratore unico di una srl unipersonale, conferisce alla propria società propri beni immobili, a meno che il conferente non sia in grado di dimostrare la capienza del proprio patrimonio residuo rispetto alle pretese del creditore che ha esercitato l'azione revocatoria.

Secondo i giudici, *"la circostanza, poi, che la quota di partecipazione societaria possa essere oggetto di espropriazione, ex articolo 2471 c.c., non "neutralizza" il fatto che i beni oggetto dello stesso risultino acquisiti, ormai, nella piena disponibilità, fattuale e giuridica, della società; (...) di conseguenza, l'avvenuta "sostituzione" a quei beni – nella garanzia patrimoniale generica del debitore – della quota di partecipazione è certamente idonea ad integrare, anche in caso di conferimento in favore di società unipersonale, il c.d. "eventus damni", se è vero che esso ricorre quando l'atto dispositivo determini una variazione "anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318-01)".*

## CREDITI DI IMPOSTA

### **PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 144/2022 (AIUTI TER)**

#### **Decreto legge 23.9.2022 n. 144**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23.9.2022 è stato pubblicato il DL 23.9.2022 n. 144 che contiene disposizione di favore per imprese e contribuenti.

Ricordiamo che le principali misure riguardano:

- 1) l'estensione ai mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d'imposta concessi alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale;
- 2) l'istituzione di contributi per far fronte dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale per le attività svolte nei settori no profit, dello sport, della cultura e delle scuole paritarie;
- 3) la proroga della riduzione di accisa e IVA sui carburanti fino al 31.10.2022.

### **SLITTA AL 31 OTTOBRE LA SANATORIA PER I CREDITI DI IMPOSTA**

#### **Decreto legge 23.9.2022 n. 144, Articolo 38**

L'articolo 38 del DL 23.9.2022 n. 144 dispone la proroga al 31 ottobre 2022 del termine per il riversamento dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo non spettanti e indebitamente fruiti dalle imprese.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **LA NORMA SUL TRANSFER PRICE NON È UNA CLAUSOLA ANTI ELUSIVA**

#### **Cassazione, Sentenza 12.9.2022 n. 26695**

La Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui in *"tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, DPR n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del "transfer pricing", cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell'amministrazione, la funzione elusiva, bensì la sola esistenza di "transazioni" tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente, in virtù del principio di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. e in tema di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali "transazioni" sono intervenute per valori di mercato da considerare normali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto"*.

Per quanto riguarda il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento adottato dall'Ufficio nella ricostruzione del valore normale, secondo i giudici è possibile utilizzare il metodo elaborato dall'Ocse che si basa sulla determinazione del margine netto della transazione (cd. "TNMM"), a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività.